

Riconoscimento titoli professionali conseguiti nell'ambito dell'Unione Europea nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

- Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ambito comunitario è disciplinato dal Decreto Legislativo del 9 novembre 2007 n.206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
- Con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 9 febbraio 2016) sono state introdotte modifiche al D.Lgs 206/2007 per facilitare ulteriormente la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.

Il citato decreto legislativo n.206/2007 disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nelle seguenti ipotesi:

- Diritto di stabilimento in virtù del quale un cittadino europeo può esercitare la sua professione in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica o del titolo conseguito in un altro Stato dell'UE;
- Libera prestazione di servizi in virtù della quale un cittadino europeo può svolgere in Italia in modo temporaneo e occasionale l'attività professionale che svolge stabilmente in un altro Stato dell'UE dopo aver presentato una dichiarazione preventiva scritta.

Informativa per l'esercizio di libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale

Tutti i cittadini legalmente stabiliti in un altro Stato dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera possono esercitare la propria professione in Italia in modo temporaneo e occasionale.

Si è legalmente stabiliti in uno Stato quando si possiedono tutti i requisiti per esercitare la professione nello stato in questione e non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

Prima di svolgere la prestazione in Italia per la prima volta occorre inviare una dichiarazione preventiva con allegata la documentazione prevista dalla direttiva 2005/36/CE (*Riportare il modello di dichiarazione con elenco della documentazione che deve esibire il prestatore oppure il link alla piattaforma informatica*).

Si evidenzia che per le professioni di cui al precedente elenco questa autorità potrà svolgere un controllo preventivo della qualifica professionale prima di consentire l'esercizio temporaneo e occasionale della professione. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti previsti si comunicherà al prestatore se si procederà alla verifica delle sue qualifiche professionali. In caso di verifica delle qualifiche si potrà richiedere l'effettuazione di una prova qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione conseguita nel Paese di origine rispetto a quella prevista dalla normativa italiana.

Prima di disporre la prova si procederà anche alla valutazione dell'eventuale esperienza professionale e/o l'aggiornamento professionale continuo o eventuali formazioni complementari conseguite che possano compensare le differenze riscontrate.

Questa Amministrazione comunicherà l'esito dell'istruttoria entro un periodo che può variare da un mese a quattro mesi, il termine decorre dal momento del ricevimento della domanda completa di tutta

la documentazione richiesta; il periodo varia a seconda se si effettua o meno la verifica delle qualifiche.

Al Ministero dell'Interno compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in ambito comunitario per esercitare le professioni sotto elencate:

1. Titolare di Istituto di vigilanza privata;
2. Titolare di Istituto di Investigazioni Private o di informazioni commerciali;
3. Guardia particolare giurata;

1. Investigatore Privato o Informatore Commerciale dipendente di istituto di investigazione privata.

1. Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cd. Buttafuori);

1. Addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Steward).

- Il riconoscimento dei titoli conseguiti in ambito comunitario consente di svolgere la relativa professione in Italia alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Il riconoscimento del titolo può essere subordinato al compimento di un tirocinio o di una prova attitudinale:

- se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
- ovvero se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente;
- e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
- Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e, per esso, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS) è competente a concedere il riconoscimento delle "qualifiche professionali".
- Il riconoscimento delle "qualifiche professionali" relative:

1. **all'esercizio dell'attività di titolare della licenza per la conduzione di istituti di vigilanza o investigazione** di cui agli artt. 134 e 134-bis TULPS riguarda unicamente l'accertamento dei requisiti morali e di formazione richiesti in capo alla persona fisica.

La Prefettura, nel cui territorio si intenderà svolgere le predette attività, provvede all'accertamento dei requisiti tecnici e organizzativi richiesti in capo all'"azienda-istituto di vigilanza/investigazione" dagli artt. 257 e 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dalle discendenti previsioni recate dal D.M. n. 269/2010.

La Prefettura, a seguito della comunicazione degli esiti della procedura di riconoscimento da parte dell'UPAS e all'esito della propria istruttoria rilascia il provvedimento finale del titolo di polizia.

1. Per le **guardie giurate, per gli investigatori e gli informatori commerciali operanti alle dipendenze di istituti di investigazione, nonché per gli addetti ai controlli nei locali di pubblico spettacolo o negli impianti sportivi** l'UPAS comunica gli esiti della procedura di riconoscimento alla Prefettura competente per territorio ai fini dell'adozione del decreto di approvazione a guardia giurata, dell'iscrizione nei registri prefettizi degli addetti ai controlli nei locali di pubblico spettacolo e negli stadi, e degli investigatori e degli operatori commerciali dipendenti.

- Per ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito nell'ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'esercizio di una professione in Italia, è necessario presentare domanda secondo il procedimento previsto dagli artt.16 e ss. del d.lgs.n. 206/2007.

Recognition of professional qualifications obtained in the EU as well as in Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

- The recognition of professional qualifications obtained in the EU is regulated by Legislative Decree n. 206 of 9 November 2007 transposing Directive 2005/36/EC.
- Legislative Decree n. 15 of 28 January 2016 (published in the Official Journal – General Series n. 32 of 9 February 2016) amended Legislative Decree 206/2007 to further facilitate free movement of professionals within the EU countries.
- Said Legislative Decree 206/2007 regulates the recognition of professional qualifications in the following cases: establishment and free service provision (temporary mobility). The right to establishment allows EU nationals to pursue their profession in Italy after receiving recognition of their professional qualifications obtained in another EU Member State. The free provision of services allows EU nationals to practise the professional activity they permanently practise in another EU Member State also in Italy on a temporary and occasional basis by previously submitting a written declaration.

The Ministry of the Interior is the competent authority for the recognition of professional qualifications obtained in the EU to practise the following professions:

- Proprietor of a private surveillance firm;
 - Proprietor of a private investigation firm or corporate investigation firm;
 - Special security guard;
 - Private Investigator or corporate investigator employed by a private investigation firm;
 - Persons in charge of security checks in entertainment venues and public places (bouncers).
 - Persons in charge of safety checks in sports venues (stewards).
- The recognition of qualifications obtained in the EU allows the pursuit of the relevant profession in Italy under the same conditions envisaged by the Italian legislation. Recognition of qualifications may be subject to the completion of a traineeship or the taking of an aptitude test:
- if the professional training received concerns subject-matters which are substantially different from those envisaged for the corresponding qualification in Italy;
 - if the regulated profession includes one or more regulated professional activities which are not included in the corresponding profession by the applicant's home Member State;
 - and if the training required by the national legislation concerns subject-matters which are substantially different from those covered by the attestation of competence or professional qualification of the applicant.
- The Public Security Department – Office for Administrative and Social Police Affairs (UPAS) is the competent authority for granting the recognition of professional qualifications.
- Recognition of professional qualifications concerning:
- **the pursuit of the profession of licensed proprietor of surveillance or investigation firms** regulated by sections 134 and 134bis of TULPS (Consolidation Act on Public Security) implies only the verification of the moral and training requirements envisaged for the person. The *Prefettura* of the province where the profession will be pursued will verify the technical and organizational requirements for surveillance /investigation firms provided for by sections 257 and 257bis of the Royal Decree n. 635/1940 and the linked provisions contained in the Ministerial Decree n. 269/2010.

The license to carry out surveillance/investigation activities will be issued by the *Prefettura* after completing verification and after receiving the result of the recognition procedure by UPAS.

- **For security guards, investigators and corporate investigators employed by investigation firms as well as persons in charge of security and safety checks in entertainment venues and public places and in sports venues,** UPAS will transmit the result of the recognition procedure to the *Prefettura* of the concerned province for the adoption of the decree for security guards, the registration in the *Prefettura*'s registers of persons in charge of security and safety checks in entertainment venues and public places and in sports venues, and of employed investigators and corporate investigators.
- For the recognition of professional qualifications obtained in the EU aimed at pursuing a profession in Italy it is necessary to submit an application pursuant to the procedure provided for by sections 16 and following ones of the Legislative Decree n. 206/2007.

Help us improve

30/10/2019